



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2023/ 0001242
Pos. UT-RAU-SNTR 735
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, il 07 FEB. 2023

Spett. le Scuola Italiana Pesca a Mosca (S.I.M)
c.a del Presidente Avv. Osvaldo Galizia
P.E.C.: scuolaitalianapescaamosca@pec.it

Spett. le Comune di Capestrano (AQ)
P.E.C.: protocollo.capestrano@legalmail.it

e. p.c.:

Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e-mail: 042613.001@carabinieri.it
PEC: faq42613@pec.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail alla Stazione Carabinieri "Parco" di:
Carpineto della Nora (PE) - e-mail: 042619.001@carabinieri.it

per Albo Pretorio - SEDE
email: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: Richiesta nulla osta per intervento di manutenzione delle piazzole di sosta per l'esercizio della pesca sportiva presso il fiume Tirino - **Nulla Osta - art. 13 L.394/91 e ss.mm.ii.**

Rif. nota dell'11 agosto 2021 di richiesta di nulla osta della Scuola Italiana Pesca a Mosca

Rif. nota del 9 dicembre 2021 di integrazioni della Scuola Italiana Pesca a Mosca

Rif. nota del 6 ottobre 2022 di integrazioni della Scuola Italiana Pesca a Mosca

Rif. nota del 1 febbraio 2023 del Comune di Capestrano - Servizio Tecnico

IL DIRETTORE

- **VISTA** l'istanza pervenuta con la prima delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 8527 del 11-08-2021, come integrata dallo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale pervenuto con la seconda delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 13054 del 10-12-2021;
- **CONSIDERATO** che alla seconda delle note in riferimento questo Ente ha dato riscontro con nota prot. 838 del 31-01-2022, evidenziando alcune criticità del progetto e proponendo una riformulazione dell'istanza;
- **VISTO** lo Studio di Incidenza Ambientale pervenuto con la seconda delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 13054 del 10 dicembre 2021, inviata a riscontro della nostra richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 9630 del 15 settembre 2021;
- **VISTI** gli studi propedeutici alla redazione del piano di gestione del SIC IT7110209 "Primo tratto fiume Tirino e Macchiozze di San Vito", che evidenziano, nell'area interessata dall'istanza in oggetto, la presenza di numerose specie ornitiche tipiche degli ambienti umidi quali, ad esempio, il Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), la Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), l'Airone cenerino (*Ardea cinerea*), la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), la Folaga (*Fulica atra*), il Porciglione (*Rallus aquaticus*), la Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), il Martin pescatore (*Alcedo atthis*), l'Albanella reale (*Circus cyaneus*), il Moriglione (*Aythya ferina*), la Moretta (*Aythya fuligula*), il Mestolone (*Spatula clypeata*), il Codone (*Anas acuta*) ed altre;
- **CONSIDERATO** che alcune delle specie sopra riportate sono inserite nell'allegato I della sopra citata Direttiva n. 2009/147/CE, che comprende le specie per le quali sono previste misure speciali di



- conservazione degli habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione;
- **VISTO** il Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015 (Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015), che individua, quali fattori di minaccia e di pressione:
 1. lo "sport, le attività ricreative e la gestione della vegetazione acquatica e ripariale" per la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);
 2. la "modifica della struttura dei corsi d'acqua interni" per il Martin pescatore (*Alcedo atthis*) e la Folaga (*Fuliga atra*);
 3. la riduzione o la perdita di specifiche caratteristiche degli habitat (*Nycticorax nycticorax*).
 - **VISTO** il volume "European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities" pubblicato da BirdLife International (Cambridge 2017- UK), pubblicazione che riguarda 541 specie di uccelli che vivono in 50 paesi europei, che ha lo scopo di fornire un utile strumento di conservazione ai governi dei diversi stati, identificando per singolo paese la responsabilità nazionale per le specie "SPEC" 1, 2 e 3, che richiedono urgenti misure di protezione (SPEC: Species of European Conservation Concern);
 - **CONSIDERATO** che, tale pubblicazione riporta che la specie Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa ed è pertanto inserita nella categoria SPEC 1: "In Pericolo" (EN: Endangered);
 - **VISTA** la Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE (Habitat), del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita tramite il D. P. R. 357/97, aggiornato e coordinato al D.P.R. 120 del 12/03/2003;
 - **VISTO**, in particolare, l'Allegato G del sopra citato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
 - **VISTA** la "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" adottata a Berna il 19 settembre 1979;
 - **VISTA** la relazione intermedia dello studio "Monitoraggio della Lontra (*Lutra lutra*), che ha rilevato la presenza della Lontra sul fiume Tirino e nel bacino del fiume Vomano;
 - **CONSIDERATO** che tale rilevamento costituisce un dato di grande interesse conservazionistico, essendo la Lontra riportata negli Allegati II (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva Habitat e nell'Appendice II della Convenzione di Berna (Specie di fauna rigorosamente protette);
 - **CONSIDERATO** che il rilevamento della Lontra nel territorio del parco amplia in modo significativo il limite settentrionale dell'areale distributivo della specie in Italia;
 - **CONSIDERATO** che tra le misure di conservazione, previste nella Lista Rossa sopra citata, per la conservazione della Lontra, figura "il mantenimento e il miglioramento della qualità dell'ambiente attraverso la conservazione della vegetazione riparia o il suo ripristino";
 - **VISTO** il Piano d'Azione Nazionale per la conservazione della Lontra (*Lutra lutra*), redatto dal Ministero dell'Ambiente e da ISPRA nel 2011, che evidenzia come:
 1. la vegetazione ripariale sia un elemento chiave per la conservazione della lontra, che passa la maggior parte del tempo al riparo sulla terraferma;
 2. la rimozione o lo sfooltimento della vegetazione ripariale influenzi negativamente la probabilità di presenza della specie;
 3. in Italia centro-meridionale la lontra utilizza maggiormente aree ricoperte da densa ed intricata vegetazione arbustiva;
 4. in Italia il declino sia stato causato da una serie di concause tra le quali la distruzione dell'habitat (distruzione della vegetazione ripariale).
 - **VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);



- **VISTA** la Decisione presidenziale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 17 del 23 giugno 2014, con la quale si è preso atto del Piano di Gestione dei siti Natura 2000: IT7110128, IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209 redatto dagli uffici dell'Ente;
- **VISTA** la *Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 877 del 27/12/2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo"*, che vieta "l'alterazione meccanica di sponde che comporti il danneggiamento della vegetazione ripariale";
- **VISTE** le "Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", approvate con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 42/18 del 22/11/2018, che individuano "il danneggiamento delle fasce tampone ripariali" quale fattore di pressione che può compromettere lo stato di conservazione di habitat di interesse comunitario quali: 3260 "Fiumi delle pianure montane con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche Batrachion*" e 3280 "Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*", che riportano, tra gli obiettivi di gestione: "la tutela degli habitat ripariali";
- **CONSIDERATO** che le misure di conservazione sopra richiamate indicano la "pesca sportiva", quale fattore di pressione e minaccia per alcune delle specie di ornitofauna di interesse comunitario presenti nel sito; individuano il "miglioramento degli habitat e dello stato di conservazione delle specie" quale obiettivo di conservazione cui tendere e prescrivono il "controllo delle attività di taglio della vegetazione ripariale" quale misura di intervento per il mantenimento di tali specie in uno stato di conservazione favorevole;
- **VISTA** la relazione sulle aree ripariali compresa tra gli studi propedeutici alla definizione delle misure di conservazione dei SIC della Regione Abruzzo all'interno del Parco;
- **CONSIDERATO** che tale studio inserisce il fiume Tirino nella classe di fragilità "alta" ed individua quale fattore di minaccia per l'habitat "Gallerie di Salice bianco", che costituisce l'associazione vegetale maggiormente rappresentata nel tratto di fiume in oggetto, "l'espansione dei terreni destinati ad attività agricola";
- **CONSIDERATO** che lo studio sopra richiamato prevede azioni di conservazione quali:
 1. salvaguardia della fascia riparia, costituita prevalentemente dall'habitat "Gallerie di Salice Bianco";
 2. ricostruzione, ove risulti mancante e/o insufficiente, una fascia riparia, con essenze arbustive ed arboree autoctone, attraverso l'utilizzo di incentivi.
- **VISTA** la *Lista Rossa dei Vertebrati Italiani* redatta dal Comitato Italiano IUCN e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2013), che include *Lutra lutra* tra le specie "In Pericolo" (EN: Endangered) e che individua il "conflitto con la pesca" quale minaccia per la conservazione della specie;
- **CONSIDERATO** che, nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani sopra richiamata, la Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) è inserita nella categoria di conservazione "Vulnerabile";
- **VISTA** la relazione sui censimenti di uccelli delle aree umide effettuati sul fiume Tirino nell'ambito del progetto "International Waterbird Census (IWC) – una rete tra le aree protette", da cui emerge come il fiume Tirino sia frequentato da numerose specie di uccelli legate agli habitat ripariali, nei quali trovano rifugio e cibo;
- **CONSIDERATO** che, poco a valle rispetto all'area del proposto intervento, è nota da alcuni anni la presenza di una garzaia riproduttiva di Airone cinereo (*Ardea cinerea*) e Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) e che il fiume costituisce l'area di alimentazione frequentata dalle specie ornitiche che si riproducono nella garzaia;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **CONSIDERATO** che l'area di intervento ricade in Zona "b" del Piano del Parco "Riserva generale orientata" con presenza di territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica, il cui obiettivo di gestione consiste nella preservazione delle condizioni naturali e nel loro ripristino;



- **CONSIDERATO** che nelle Zone "b" del Piano del Parco sono ammesse solo le attività sportive, ricreative, culturali ed educative che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti;
- **VISTA** la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;
- **VISTO** il documento "La gestione dei siti della rete Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE – Commissione Europea (2000)";
- **VISTO** il documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat92/43/CEE" – Commissione Europea (2001);
- **VISTE** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale", pubblicate in G.U. n. 303 del 28/12/2019 e le "Linee guida regionali per la Valutazione d'incidenza", di cui alla DGR (Abruzzo) n. 860 del 21/12/2021;
- **CONSIDERATA** la nota di questo Ente prot. n. 838 del 31-01-2022, in cui si evidenziavano alcune criticità del progetto, indicando che si ritenevano necessari approfondimenti per individuare un numero di postazioni non superiori a 10, che non necessitino di interventi di rimozione della vegetazione;
- **CONSIDERATA** che l'area del Fiume Tirino è interessata dalla presenza di specie di avifauna di interesse unionale e conservazionistico sia nidificante e sia svernante.
- **PRESO ATTO** che, a riscontro della nota prot. 838 del 31-01-2022, il richiedente ha inviato la terza delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 9920 del 06-10-2022, avendo effettuato gli approfondimenti richiesti, individuando n. 9 postazioni (identificate in progetto con i numeri 10,11,14,15,18,19,23,24,28) e specificando che gli interventi, consisteranno nel taglio della vegetazione erbacea e arbustiva per un raggio di circa 2 m dal punto individuato, da effettuare tra il mese di novembre e la fine di febbraio, senza interessare gli stradelli per raggiungere le piazzole di pesca che verranno effettuati.
- **RITENUTO** che:
 1. l'intervento in oggetto in presenza di vegetazione non riguardi una "pulitura" di postazioni di pesca a mosca, bensì la loro "realizzazione" *ex novo*;
 2. la realizzazione di tali postazioni di pesca, con conseguente eliminazione della vegetazione ripariale possa costituire un intervento di perdita e frammentazione degli habitat ripariali del fiume Tirino, in contrasto con le finalità di tutela e conservazione del sito IT7110209 "Primo tratto fiume Tirino e Macchiozze di San Vito";
 3. i tagli della vegetazione ripariale possano accentuare le criticità già presenti per tali habitat e costituiscano un'attività in generale in contrasto con le azioni di ripristino e ricostruzione degli habitat che, invece, sarebbero necessarie per la tutela e la conservazione degli habitat delle aree perifluviali;
 4. considerato che i tagli di vegetazione ripariale siano in contrasto con gli obiettivi riportati, per le zone "b", nella Normativa d'attuazione del Piano del Parco, che prevede per tali aree: la preservazione delle condizioni naturali e il loro ripristino;
 5. i tagli della vegetazione ripariale possano costituire un fattore di pressione per la Lontra (*Lutra lutra*), la cui presenza è stata di recente rilevata sul fiume Tirino e la cui conservazione, in relazione alla sua rarità ed al rischio di estinzione cui è esposta, costituisce una precipua responsabilità di questo Ente;
 6. i tagli della vegetazione ripariale possano comportare una frammentazione ed un danneggiamento delle fasce vegetali perifluviali che costituiscono l'habitat di specie sia di interesse comunitario, sia di interesse conservazionistico (*sensu* L.394).
- **CONSIDERATO** che, stante la documentazione fotografica inviata dal richiedente e le risultanze di sopralluoghi effettuati sul posto dagli uffici dell'Ente Parco, le postazioni identificate in progetto con i numeri 10,11,23,24,19,28, non presentano dense fasce di vegetazione ripariale arbustiva, risultando di



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- fatto già esistenti e senza popolamenti di specie legnose, senza quindi la necessità di effettuare tagli radicali di vegetazione arbustiva per la loro creazione *ex novo*, ma solo di quella erbacea.
- **RICHIAMATO** il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) in fase di screening (Livello 1), espresso da questo Ente ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 521 del 18 gennaio 2023;
 - **PRESO ATTO** della Determinazione del servizio Tecnico n. 23 del 31-01-2023, inviata con la seconda delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1054 del 01-02-2023 con la quale il Comune di Capestrano, in qualità di autorità competente, chiude la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - **VISTO** il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
 - **VISTA** la zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
 - **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
 - **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
 - **VISTO** il DPR 357/97 e ss.mm.ii "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
 - **VERIFICATA** la conformità tra l'intervento proposto e le previsioni del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91
- RICHIAMATA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
per quanto di competenza;

RILASCIARE IL NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss.mm.ii. per l'intervento in oggetto, **limitatamente al taglio della sola vegetazione erbacea e senza interessare quella arbustiva, per uno spazio di ca. 2 m lineari a destra e sinistra di ciascun punto autorizzato e a ridosso del margine del fiume, delle postazioni di pesca a mosca identificate in progetto ai numeri 10,11,23,24,19,28 e senza taglio della vegetazione dei sentieri di accesso**, poiché a tali condizioni l'intervento non è suscettibile di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", purché vengano rispettate prescrizioni già riportate nel parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla ns. nota prot. n 521 del 18 gennaio 2023, che vengono ad ogni buon conto qui di seguito riportate.

- a) ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;
- b) sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991;
- c) sono fatti salvi tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
- d) ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. n. 451 del 24/08/2009 e dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 877 del 27/12/2016", nelle Zone di Protezione Speciali (ZPS), è vietato uccidere, danneggiare, catturare o detenere specie faunistiche di interesse comunitario o conservazionistico, nonché danneggiare o distruggere tane, nidi, e ricoveri di qualsiasi specie;
- e) è fatto obbligo di ispezionare a vista ogni postazione, prima dell'inizio delle attività di taglio della vegetazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
- f) i lavori dovranno essere realizzati per l'anno 2023 entro il mese di febbraio e per gli anni successivi nei mesi di settembre e ottobre, onde evitare possibili interazioni con i periodi riproduttivi della fauna e onde evitare disturbi a specie che potrebbero usare l'area come rifugio invernale;
- g) i lavori potranno iniziare solo a seguito di sopralluogo congiunto con i Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" competenti per territorio e con gli uffici tecnici dell'Ente Parco, per effettuare una picchettazione



di dettaglio delle aree da decespugliare e per verificare l'eventuale presenza puntuale di specie vegetali di interesse unionale e/o conservazionistico;

- h) vengano comunicati ai Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Carpineto della Nora (PE), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

IL PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

IL PRESENTE NULLA OSTA È DA CONSIDERARSI VALIDO PER UN PERIODO DI 5 ANNI DOPODICHE' SI DOVRÁ PROCEDERE A NUOVA ISTANZA.

La Stazione Carabinieri "Parco" di Carpineto della Nora (PE) è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente nulla osta e delle prescrizioni in esso integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento del presente nulla osta e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 - c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Capestrano è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

CCR/ccr

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO